



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 71/2020

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante l'attività di manutenzione per la sostituzione di conduttori, funi di guardia, isolatori ed installazione dispositivi antirotazionali lungo l'elettrodotto 220 KV "Ala - Vicenza Monteviale T.22285C1".

Pratica 4408

Codice SITI NATURA 2000: ZSC/ZPS IT3210040 "Monti Lessini Pasubio Piccole Dolomiti Vicentine";
ZPS IT3220013 "Bosco di Dueville"; ZSC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTO l'art.1 sexies, comma 4 quinquies del D.L. 29/08/2003 n. 239, convertito in Legge 27/10/2003 n. 290 e ss.mm.ii, in merito alla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia;

VISTA la nota di Terna Rete Italia spa n. P20200018352 del 17/03/2020 in merito alla manutenzione lungo la linea dell'elettrodotto 220 KV "Ala - Vicenza Monteviale", cui consegue l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del par. 3.1, punto v, dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

VISTI e CONSIDERATI il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (art. 103) e il Decreto Legge n. 23 del 8/04/2020 (art. 37) per la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti nel periodo 23/02/2020 - 15/05/2020;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATA la documentazione per la Valutazione d'Incidenza, redatta dal dott. geol. Cristiano MASTELLA per conto di Terna Rete Italia spa e trasmessa dalla medesima società con nota n. P20200021106 del 30/03/2020 ed acquisita al prot. reg. con n. 141982 e n. 141998 del 02/04/2020 (ad integrale sostituzione di quanto trasmesso dalla medesima società con nota n. P20200018352 del 17/03/2020, di cui al prot. reg. n. 125764 del 18/03/2020);



- PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione d'Incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per le attività di manutenzione per l'elettrodotto a 220 kV della linea denominata "Ala - Vicenza Monteviale T.22285C1", limitatamente alla tratta ricadente nel territorio di competenza della Regione Veneto (nei comuni di Recoaro, Torbelvicino, Schio, San Vito di Leguzzano, Malo, Isola Vicentina, Caldogno, Costabissara e Monteviale), con i seguenti interventi:
- sostituzione dei conduttori nel tratto da p. 46 al p.124/1;
 - sostituzione della fune di guardia con nuova fune di guardia con fibre ottiche (OPGW) su tutta la lunghezza della linea;
 - sostituzione degli armamenti morse e isolatori nel tratto da p. 46 al p.124/1;
 - installazione di dispositivi antirotazionali nel tratto da p. 46 al p.109;
- PRESO ATTO che la durata stimata per la realizzazione delle attività in argomento è complessivamente di circa 2 mesi, prevedendole in due distinte finestre temporali (10 aprile - 3 maggio per la tratta P. Monteviale - sostegno 80 [T1]; 30 luglio - 6 settembre per la tratta rimanente [T2]);
- PRESO ATTO che le stazioni elettriche di Ala (TN) e di Monteviale (VI) fungeranno da siti di stoccaggio materiale, rispettivamente per le tratte T2 e T1 e che il trasporto del materiale dalla stazione di Ala sarà effettuato mediante elicottero;
- PRESO ATTO che per la tesatura dei conduttori nelle suddette tratte è prevista la realizzazione di 5 piazzole (di estensione media pari a circa 300 mq), allestite mediante la stesa di geotessuto e stabilizzato (oggetto di rimozione a seguito della conclusione dell'attività - di durata pari a circa 15 giorni) e che per una di queste sussistono 3 distinte individuazioni in ragione dei possibili scenari di difficoltà tecnica che potrebbero emergere (scelta privilegiata presso il sostegno n. 57; scelte residue con posizionamento tra i sostegni 62-63 o con posizionamento presso il sostegno 47);
- PRESO ATTO che nelle fasce asservite dall'elettrodotto (di ampiezza compresa tra i 35m e i 45 m) si procederà anche al taglio della vegetazione interferente con l'infrastruttura o limitante l'operatività presso il sostegno;
- PRESO ATTO che le precauzioni progettuali richiamate nello studio per la valutazione di incidenza, consistono in: utilizzo dell'elicottero per il trasporto dei materiali; copertura delle aree adibite a piazzole con geotessuto e stabilizzato; ripristino delle stesse a fine cantiere; realizzazione degli interventi di manutenzione entro le fasce "asservite; installazione dei dispositivi antirotazionali; esecuzione degli interventi di manutenzione all'interno del sito Natura 2000 IT3210040 al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti e prima dell'inizio della migrazione postriproduttiva del falco pecchiaiolo; utilizzo di viabilità ordinaria, strade forestali, capezzagne, sentieri; uso di palanchi per il montaggio e lo smontaggio delle armature;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che possono essere ritenute come precauzioni ai sensi della vigente disciplina solamente ciò che risulta essere già assunto nella progettazione e nella misura in cui presentino un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;
- PRESO ATTO che nello studio esaminato non si ritengono possibili ulteriori situazioni progettuali o pianificatorie necessarie per garantire la completa efficacia ed operatività del progetto in argomento;
- RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (come quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali), sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- RISCONTRATO che non risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare e che, tuttavia, non risulta essere completo rispetto alla totalità delle attività di manutenzione e conforme nella qualificazione dell'oggetto;



- PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: BA10.01 "Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", D02.01.01 "Linee elettriche e linee telefoniche sospese", E05 "Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", F03.02.05 "Cattura uccisione accidentale", G01.03.01 "Attività con veicoli motorizzati su strada", G05.01 "Calpestio eccessivo", G05.10 "Sorvolo con aerei o altri mezzi (per scopi agricoli)", G05.11 "Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", H06.04 "Inquinamento elettromagnetico", J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui al suddetto fattore sono espressi secondo i criteri di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;
- CONSIDERATO che nello studio esaminato la quantificazione dei parametri temporali è solo parzialmente riferita alla ripartizione temporale di cui al cronoprogramma;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che per H06.04 la misura non risulta essere determinata sulla base di modelli scientifici accreditati e che nella determinazione dell'area di influenza si ricorre genericamente al principio di precauzione basandosi sull'attenuazione della diffusione rispetto a condizioni medie standard desunte da casistiche note (ancorché, in presenza di carenze informative, è ammesso il ricorso alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti);
- RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata per quest'ultimi fattori, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;
- CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: G01.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada"; G05.06 "Potatura, abbattimento per la sicurezza pubblica e per motivi fitosanitari rimozione di alberi lungo le strade";
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi non è definito quale involucro spaziale di tutti i domini massimi spaziali e temporali di influenza (non comprensivo del trasporto dalla stazione di Ala) e che il massimo dominio desumibile di fattori di perturbazione è quello stimato per H06.01.01 (per un'estensione di circa 800 m dalla sorgente emissiva nelle aree di intervento, ad eccezione della tratta compresa tra il sostegno 124 e la centrale di Monteviale che è limitato a 200 m dalla sorgente emissiva);
- RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dei limiti spaziali e temporali dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare;
- CONSIDERATO che, rispetto all'area di massima influenza definita, nello studio per la valutazione di incidenza vi è data indicazione che non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi rispetto alle tempistiche di realizzazione;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000 del Veneto, l'attività di manutenzione in argomento si svolge all'interno del sito ZSC/ZPS IT3210040 "Monti Lessini Pasubio Piccole Dolomiti Vicentine", in cui ricadono i sostegni da 46 a 51 (oltre all'attraversamento aereo delle funi e dei conduttori tra il sostegno 45 e 52) e all'interno del sito ZSC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive



- limitrofe", in cui ricade il sostegno 8-1 (oltre all'attraversamento aereo delle funi e dei conduttori tra il sostegno 4-1 e 9-1);
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza non riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017 e n. 1709/2017, riconoscendo la compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi i seguenti habitat di interesse comunitario: 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*", 4070* "Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsutum*)", 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 6230* "Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)", 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", 9110 "Faggeti del *Luzulo-Fagetum*", 9180* "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*", 91K0 "Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)";
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha escluso per i suddetti habitat la sussistenza di una condizione di vulnerabilità;
- VERIFICATO che, rispetto la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con DD.G.R. n. 2816/09 e n. 4240/08, nell'ambito dell'area di analisi sono rinvenibili anche i seguenti habitat di interesse comunitario (seppur in situazione di mosaico): 4060 "Lande alpine e boreali", 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile";
- RISCONTRATO che nella fascia di asservimento dell'elettrodotto sono presenti i suddetti habitat (anche nella varie situazione di mosaico), ad esclusione di 6230* "Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)" e di 9180* "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*";
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che con la presente istanza non è stata riconosciuta una situazione di incongruenza con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata (DD.G.R. n. 2816/09 e n. 4240/08);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Anacamptis pyramidalis*, *Himantoglossum adriaticum*, *Physoplexis comosa*, *Adenophora liliifolia*, *Gladiolus palustris*, *Campanula scheuchzeri*, *Vertigo angustior*, *Austropotamobius italicus*, *Saga pedo*, *Cerambyx cerdo*, *Lucanus cervus*, *Osmoderma eremita*, *Parnassius mnemosyne*, *Parnassius apollo*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Lampetra zanandreae*, *Cottus gobio*, *Barbus plebejus*, *Barbus caninus*, *Telestes souffia*, *Sabanejewia larvata*, *Protochondrostoma genei*, *Cobitis bilineata*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Coronella austriaca*, *Ixobrychus minutus*, *Egretta garzetta*, *Nycticorax nycticorax*, *Tetrao tetrax*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Bonasa bonasia*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Porzana parva*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Pernis apivorus*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*,



Dryocopus martius, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Lullula arborea, Anthus campestris, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Pipistrellus pipistrellus, Miniopterus schreibersii, Myotis daubentonii, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Pipistrellus nathusii, Eptesicus serotinus, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Tadarida teniotis, Hystrix cristata,

- PRESO ATTO che, per le suddette specie di interesse conservazionistico, lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha indicato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità al progetto in argomento (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione), ad esclusione di: *Himantoglossum adriaticum, Adenophora liliifolia, Campanula scheuchzeri, Gladiolus palustris, Physoplexis comosa, Cerambyx cerdo, Zerynthia polyxena, Austropotamobius italicus, Lycaena dispar, Osmoderma eremita, Parnassius mnemosyne, Barbus plebejus, Cottus gobio, Lampetra zanandreae, Barbus caninus, Cobitis bilineata, Protochondrostoma genei, Sabanejewia larvata, Telestes souffia, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Natrix tessellata, Podarcis muralis, Zamenis longissimus, Coronella austriaca, Podarcis siculus, Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax,*
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì la stima del relativo grado di conservazione è articolata sulla base di un giudizio esperto sulle condizioni degli elementi che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro e non pienamente riconducibili alle specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi;
- RISCONTRATO che l'indicazione sulla presenza di talune specie (*Cypripedium calceolus, Primula spectabilis, Triturus carnifex, Salamandra atra, Salamandra atra pasubiensis, Emys orbicularis, Aegolius funereus, Calandrella brachydactyla, Glaucidium passerinum, Muscardinus avellanarius, Myotis blythii, Myotis capaccinii*) risulterebbe trattata in modo non coerente all'interno dello studio per la valutazione di incidenza e che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, per le specie di interesse comunitario sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame, ad eccezione di *Morimus asper,*
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, in ragione del fatto che al suo interno sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie "11210 Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 Ville Venete", "12110 Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 Cimiteri non vegetati", "12190 Scuole", "12230 Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 Aree adibite a parcheggio", "13110 Aree estrattive attive", "13120 Aree estrattive inattive", "13310 Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 Aree in trasformazione", "14110 Parchi urbani", "14130 Aree incolte nell'urbano", "14140 Aree verdi private", "14150 Aree verdi associate alla viabilità", "14220 Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "21100 Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 Terreni arabili in



aree irrigue", "22100 Vigneti", "22200 Frutteti", "22400 Altre colture permanenti", "22410 Arboricoltura da legno", "23100 Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 Bosco di latifoglie", "31113 Aceri-frassineto tipico", "31114 Aceri-tiglieto di versante", "31131 Castagneto con frassino", "31132 Castagneto dei substrati magmatici", "31133 Castagneto dei suoli mesici", "31134 Castagneto dei suoli xerici", "31136 Rovereto tipico", "31141 Faggeta altimontana", "31142 Faggeta montana tipica esalpica", "31145 Faggeta primitiva", "31147 Faggeta submontana dei suoli acidi", "31152 Robinieto", "31182 Orno-ostrieto primitivo", "31183 Orno-ostrieto tipico", "31184 Ostrio-querceto a scotano", "31185 Ostrio-querceto tipico", "31221 Formazione antropogena di conifere", "32120 Pascoli di pertinenza della malga", "32130 Pascoli diversi", "32211 Arbusteto", "32232 Mugheta mesoterma", "33200 Rocce nude falesie e affioramenti", "33300 Area a vegetazione rada", "51110 Fiumi, torrenti e fossi", "51240 Bacini con prevalente altra destinazione produttiva" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;

CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cypripedium calceolus*, *Himantoglossum adriaticum*, *Gladiolus palustris*, *Primula spectabilis*, *Adenophora liliifolia*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Austropotamobius italicus*, *Osmoderma eremita*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus asper*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus caninus*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Salamandra atra pasubiensis*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glauclidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis blythii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*, *Plecotus austriacus*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che, in riferimento alla localizzazione degli interventi, alla relativa modalità di esecuzione e agli ambiti di influenza dei fattori di perturbazione di cui allo studio esaminato, non viene meno la sussistenza del divieto di cui agli artt. 124, 125, 152, 203, 205, 233, 234 dell'allegato A e agli artt. 230, 251, 289 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dalle DD.G.R. n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa



- negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- RISCONTRATO che alcuni sostegni e la piazzola per la tesatura dei cavi aerei n. 5(3) ricadono all'interno di superfici che la vigente cartografia attribuisce ad habitat di interesse comunitario (4060 "Lande alpine e boreali", 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile", 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", 91K0 "Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (Aremionio-Fagion));
- CONSIDERATO che con D.G.R. n. 7/2018 è stato adottato il "Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale", sottoposto a positiva valutazione di incidenza (relazione istruttoria n. 288/2017), cui vanno ricondotti gli interventi a carico della vegetazione legnosa nei casi disposti dalla scheda n. 6;
- CONSIDERATO che la Commissione Europea ha fornito con uno specifico documento (G.U. 2018/C, n. 213/02) gli orientamenti e le migliori prassi sull'installazione, il funzionamento e lo smantellamento di impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, gas e petrolio in relazione ai siti Natura 2000 e alle specie protette ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli, in tutto il complesso del paesaggio;
- RITENUTO che il taglio della vegetazione interferente con l'infrastruttura aerea o limitante l'operatività presso il sostegno sia effettuata nel rispetto delle disposizioni del "Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale" (scheda n. 6) di cui alla D.G.R. n. 7/2018 e che, nella fascia di asservimento dell'elettrodotto, sia orientato allo sviluppo di un profilo della vegetazione forestale di tipo a "V", di cui alla comunicazione della Commissione (G.U. 2018/C, n. 213/02);
- RITENUTO che, negli ambiti di cui alla vigente cartografia degli habitat, l'esecuzione dei rimanenti interventi (anche in funzione alle modalità di accesso ai luoghi di intervento), risulta ammissibile solamente nelle aree in cui risulta preliminarmente accertata, e opportunamente documentata, l'assenza dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat di interesse comunitario ovvero le modalità esecutive siano tali da non determinare, anche temporaneamente, alcun degrado degli habitat di interesse comunitario in conseguenza della modifica dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali, e in particolare per: 4060 "Lande alpine e boreali", 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile", 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- CONSIDERATO che gli interventi in argomento ricadono all'interno degli ambienti frequentati dalle suddette specie e che l'effetto su queste specie per tali interventi non è esclusivamente riferibile alle variazioni strutturali e funzionali di questi ambienti;
- ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza degli interventi;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che i dispositivi antirotazionali, da installarsi sui conduttori in sostituzione dei dissuasori a spirale, presentano ancora un carattere sperimentale e che gli stessi devono garantire comunque la visibilità del cavo aereo al fine di contrastare il rischio di collisione, anche in funzione della locale morfologia e dello sviluppo della vegetazione forestale;
- RITENUTO che sia intrapresa ogni utile misura per garantire la miglior visibilità anche della fune di guardia almeno nel tratto dell'infrastruttura compresa tra il sostegno 45 e il sostegno 86 o per sue sottratte (identificate sulla base del rischio di collisione mediante opportuna



- analisi) e che nelle aree a maggior rischio di collisione sia attivata la procedura di indagine sulla mortalità dell'avifauna per un periodo non inferiore a tre anni;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, fatto salvo quanto autorizzato ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 24/02/2020;
- RITENUTO che nelle aree oggetto a ripristino, qualora si realizzasse la necessità, sia vietato l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone per i rinverdimenti delle aree a prato ovvero si provveda mediante l'utilizzo di sementi o fiorume di provenienza locale;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, in riferimento al cronoprogramma e relativa localizzazione, le attività previste per l'ambito T1 (tratta P. Monteviale – sostegno 80) non sono più realizzabili nella finestra temporale indicata per l'anno in corso (10 aprile – 3 maggio) e che comunque non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario, comprese quelle a ridotta vagilità (il cui periodo riproduttivo risulta essere complessivamente compreso tra marzo e luglio);
- RITENUTO che, qualora venisse effettuata la riprogrammazione delle attività per l'ambito T1 (tratta P. Monteviale – sostegno 80), le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario siano eseguite preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) e che, l'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e relative precauzioni (comprendente della sospensione delle lavorazioni), delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti);
- RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano sottratte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
- RITENUTO che la Direzione Lavori documenti il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento di cui al cronoprogramma, mediante specifica reportistica sul rispetto delle indicazioni prescrittive;
- CONSIDERATO che, qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, può corrispondere l'obbligo di effettuare il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione del progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e

27 MAG. 2020



specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;

CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDDT DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:

- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico relativo ai singoli interventi di razionalizzazione della rete elettrica di trasmissione nazionale);

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente.

f.to dott. Corrado SOCCORSO

Venezia, lì 25.05.2020